



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 333-A/ numero del protocollo

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”. Disposizioni applicative.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Attesa la prossima cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha apportato significative modifiche alla disciplina dell’obbligo vaccinale gravante sul Personale della Polizia di Stato.

Di seguito si illustrano le principali innovazioni normative, con i relativi risvolti sulla gestione dei dipendenti.

1. CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.

Per effetto dell’articolo 8 del decreto-legge in oggetto, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2021, n. 76, la disciplina dell’obbligo vaccinale gravante, tra gli altri, sul personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, è migrata all’interno del nuovo articolo 4-ter.1.

Il citato articolo 4-ter.1, nel confermare la vigenza dell’obbligo vaccinale anche per il Personale della Polizia di Stato fino alla data del 15 giugno 2022, ne muta la disciplina delle conseguenze in caso di inadempimento.

In particolare, a partire dal 25 marzo 2022, data di entrata in vigore del citato d.l. n. 24/2022, ai dipendenti della Polizia di Stato inadempienti all’obbligo vaccinale non è più applicabile la sospensione dal diritto di svolgimento dell’attività lavorativa.

In ossequio alle disposizioni introdotte dal decreto-legge in oggetto, in caso di inadempimento all’obbligo vaccinale troverà applicazione unicamente la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4-sexies del citato d.l. n. 44/2021. Al riguardo, si precisa che, ai sensi del citato art. 4-sexies, comma 3, tale sanzione è irrogata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

2. OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL COSIDDETTO “GREEN PASS BASE”.

Ai sensi del novellato articolo 4-quinquies del citato d.l. n. 44/2021, dal 25 marzo 2022 e fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro i dipendenti “devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87".

Pertanto, come espressamente previsto dal citato art. 4-*quiquies* del d.l. n. 44/2021, si applicano le disposizioni dell'art. 9-*quiquies* del menzionato d.l. n. 52/2021, sicché in ipotesi di accesso ai luoghi di lavoro senza "green pass base" ai dipendenti della Polizia di Stato sarà applicato l'istituto dell'assenza ingiustificata, come disciplinato dalla circolare 555/I-DOC/Area I/C/DIPPS/FUN/CTR/4558-21 del 13 ottobre 2021 e dalla circolare della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato n. 333-A/15856 del 14 ottobre 2021, anche per la parte riguardante la disciplina delle modalità di controllo della predetta certificazione.

Resta fermo che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4-*ter*.1, l'obbligo vaccinale "non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita".

3. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE GIÀ SOSPESO.

Per quanto concerne i provvedimenti di sospensione dal diritto di svolgimento dell'attività lavorativa già adottati ai sensi del previgente articolo 4-*ter* del d.l. n. 44/2021, si precisa che i dipendenti tuttora sospesi dovranno essere riammessi in servizio a decorrere dal 25 marzo 2022.

A tal fine, sarà necessario immediatamente adoperarsi in ogni modo affinché ciascuno dei dipendenti sospesi sia reso edotto di quanto sopra.

Dovrà altresì essere adottato apposito provvedimento sulla base del modello contenuto nell'allegato 3 alla circolare della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato n. 333-A/22010 del 14 dicembre 2021, indicando come data di cessazione della sospensione il 25 marzo 2022, ossia il primo giorno non più gravato dalla stessa.

I dipendenti hanno l'obbligo di presentarsi in servizio il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente circolare, salva l'applicazione degli ordinari istituti di assenza legittima, ivi incluso il riposo settimanale. In caso di assenza senza giustificato motivo, nei confronti del dipendente troverà applicazione l'articolo 3, comma 15-*ter*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

In merito alla posizione giuridica dei dipendenti interessati in relazione alla giornata del 25 marzo 2022, gli stessi saranno collocati in assenza giustificata. In proposito, si evidenzia che sarà a breve attivata un'apposita funzione sul sistema PS Personale.

Si rammenta altresì che anche i predetti provvedimenti di revoca devono essere trasmessi al competente Ufficio amministrativo-contabile, nonché al Servizio di questa Direzione centrale competente in base alla qualifica ricoperta dal dipendente, e che i



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

medesimi provvedimenti devono essere adottati dallo stesso organo che ha emesso il provvedimento di sospensione, come precisato nella circolare della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato n. 333-A/7471 del 24 marzo 2022.

Si precisa che, invece, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario appartenenti alla Polizia di Stato resteranno sospesi dal servizio, in applicazione dell'articolo 4 del d.l. n. 44/2021, fino al 31 dicembre 2022.

4. MANCATA PROROGA ISTITUTI.

Si comunica che il decreto-legge in oggetto non ha prorogato la vigenza dell'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né dell'articolo 9 del decreto – legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Nel rammentare che la vigenza delle citate norme è attualmente fissata al 31 marzo 2022, seguiranno apposite disposizioni di aggiornamento.

Le SS.LL. assicureranno la massima diffusione della presente circolare al personale interessato, in considerazione della delicatezza delle disposizioni impartite.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Giannini



Lamberto Giannini
Ministero dell'Interno
25.03.2022 19:07:52 GMT+00:00



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «VIMINALE»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E	<u>LADISPOLI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA
POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E
SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO

LA SPEZIA

AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO
NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO

NAPOLI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE
CRIMINE

LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI
CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI
STATO

LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-
LOGISTICI E PATRIMONIALI

LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
TELECOMUNICAZIONI

LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA
POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E
CENTRO RACCOLTA ARMI

SENIGALLIA

AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.

LORO SEDI

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA-
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO
ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE

ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DELLA PUBBLICA SICUREZZA-DIRETTORE CENTRALE
DELLA POLIZIA CRIMINALE